



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**

DELIBERAZIONE N. 54 DEL 04/06/2025

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

L'anno **2025** il giorno **4** del mese di **Giugno** alle ore **15.00**, presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano a Castelnovo ne' Monti (RE) in via dei Partigiani n. 10, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
Ruggi Giuseppe	Assessore	Presente
Costi Stefano	Assessore	Presente
Ferrari Emanuele	Presidente	Presente
Perugi Leonardo	Assessore	Presente
Ferretti Enrico	Assessore	Presente
Ruffini Aronne	Assessore Delegato	Presente
Sassi Elio Ivo	Assessore	Assente

Totale Presenti: 6 Assenti: 1

Assiste il Vice Segretario dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano Signora **Bertolini Caterina** la quale, provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **Ferrari Emanuele**, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente argomento all'Ordine del Giorno:

OGGETTO

APPROVAZIONE CRITERI PER LA RACCOLTA MIRTILLI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA PER L'ANNO 2025.

LA GIUNTA

PREMESSO che in data 12.03.2014 si è costituita a tutti gli effetti la nuova Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e che il nuovo Ente, ai sensi della Legge Regionale 21.12.2012 n. 21 e s.m.i., nonché del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 116 in data 19.6.2013, subentra alla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano in tutti i rapporti, continuando ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti ed essendo destinatario delle relative risorse;

VISTA la L.R. 24.1.1977 n. 2, concernente “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura. Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”, all'art. 10 individua i prodotti del sottobosco, tra i quali rientrano i mirtilli, la cui raccolta giornaliera individuale è consentita entro il limite di Kg. 1,000;

ATTESO che l'art. 11 della surrichiamata legge, al comma 2 recita testualmente: “I Comuni montani, ai fini di garantire l'utilizzo dei prodotti del sottobosco per un miglioramento delle fonti di reddito delle popolazioni residenti nelle zone montane, potranno consentire, sulla base di criteri generali stabiliti dalle Comunità Montane, la raccolta di tali prodotti in quantitativi superiori a quelli previsti nella presente legge”;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 4497 in data 21.9.1993 è stato approvato, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 2.4.1988 n. 11 così come sostituito dall'art. 10 della L.R. 12.11.1992 n. 40, l'atto di costituzione del Consorzio obbligatorio per la gestione del Parco Regionale dell'Alto Appennino Reggiano, con la partecipazione della Provincia di Reggio Emilia, di questa Comunità Montana e dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Villa Minozzo;

CHE il suddetto Parco, denominato “del Gigante”, ai sensi della surrichiamata L.R. n. 11/88 ha disciplinato, con regolamentazione annuale, la raccolta dei mirtilli stabilendo condizioni di favore per i residenti nei Comuni del proprio territorio ed aumentando i quantitativi per favorire soprattutto la raccolta a fini economici;

CHE con decreto del Presidente della Repubblica 21.5.2001 è stato istituito il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco – Emiliano, nel cui perimetro rientra la quasi totalità del territorio del Parco del Gigante;

CHE conseguentemente la Regione Emilia – Romagna, con l'art. 70 della legge 17.2.2005 n. 6 concernente “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”, ha soppresso il Parco del Gigante ed ha sciolto e posto in liquidazione il Consorzio per la realizzazione e la gestione del Parco stesso;

CHE il surrichiamato decreto istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco – Emiliano sancisce che nel territorio del Parco e fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento di cui agli artt. 11 e 12 della legge n. 394/91, si applicano direttamente le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A “Disciplina di tutela” del decreto medesimo;

CHE l'art. 3 di tale allegato, recante “Divieti generali”, al comma 1 – lett. b) – dispone che nel territorio del Parco sono consentite le attività tradizionali di coltura del bosco, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi e dei prodotti del sottobosco, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi civici;

CHE in considerazione di quanto sopra riportato, negli anni dal 2006 al 2011, questo Ente ha deciso, in accordo con i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto e Villa Minozzo, i cui territori sono interessati alla raccolta dei mirtilli, e d'intesa con il Parco Nazionale, di applicare in via transitoria i criteri adottati negli anni precedenti dal Parco del Gigante;

CHE con Legge Regionale n. 8 del 9 luglio 2015, con la quale a seguito di referendum consultivo è stato istituito il Comune di Ventasso, per la fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto (conseguentemente disciolti);

ATTESO che negli anni dal 2012 al 2014 sono stati riproposti i criteri della precedente regolamentazione apportando solo modifiche al costo dei tesserini per i raccoglitori a scopo economico;

DATO ATTO che il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale, con atto n. 21 del 17 giugno 2015, ha approvato gli "Indirizzi operativi per la valorizzazione dei vaccineti dell'appennino tosco emiliano" sottoposti all'approvazione dei Ministeri competenti, ed ha precisato che gli stessi rimangono confermati anche per l'anno 2016 qualora non siano oggetto di variazione;

ATTESO INOLTRE che con propria deliberazione n. 35 in data 13.07.2015 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 11 - comma 2 della L.R. 24.01.1977 n. 2, i criteri generali per la raccolta dei mirtilli nel territorio dei Comuni del crinale nell'anno 2015, e che a seguito di segnalazioni pervenute dai Comuni e da alcuni soggetti interessati alla raccolta, si è dovuto precisare meglio il contenuto del documento dei criteri generali 2015, approvati con successiva deliberazione della Giunta n. 39 in data 27.07.2015;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 36/2016, n. 35/2017, n. 59/2018, n. 63/2019, n. 51/2020 n. 49/2021 e 65/2022 con la quali sono stati approvati, ai sensi dell'art. 11 - comma 2 della L.R. 24.01.1977 n. 2, i criteri generali per la raccolta dei mirtilli nel territorio dei Comuni del crinale per i rispettivi anni, confermando quelli della regolamentazione di cui alla delibera n. 39 in data 27.07.2015;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio n. 17 in data 31.07.2023, con la quale sono stati approvati i "CRITERI GENERALI PER LA RACCOLTA DEI MIRTILLI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL CRINALE" per l'anno 2023, che hanno apportato lievi modifiche economiche ai permessi di cui ai precedenti atti;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2025 l'impianto regolamentare approvato con le sopra citate proprie deliberazioni, con le modifiche introdotte dalla Deliberazione del Consiglio n. 17 in data 31.07.2023 citata e con alcune semplificazioni e riordini testuali introdotti e approvati con Deliberazione di Giunta n. 82 del 31.07.2024;

RITENUTO altresì di nominare quali agenti contabili della riscossione i sottoelencati dipendenti:

- Stefano Gaspari
- Paolo Azzolini;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento;

Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 11-comma 2 della L.R. 24.01.1977 n. 2, i “CRITERI GENERALI PER LA RACCOLTA DEI MIRTILLI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DEL CRINALE ANNO 2025”, riportati nell'allegato documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI STABILIRE** che eventuali modifiche alle date di raccolta dei mirtilli, dovute all'andamento stagionale, sono assunte dal responsabile del servizio competente che deve darne adeguata comunicazione;
- 3) **DARE MANDATO** al Dirigente del competente Servizio di comunicare i suddetti criteri ai Comuni di Ventasso e Villa Minozzo, affinché gli stessi provvedano a recepirli;
- 4) **DI NOMINARE** quali agenti contabili della riscossione, relativamente agli incassi dei proventi dalla vendita dei tesserini i seguenti dipendenti:
 - Stefano Gaspari;
 - Paolo Azzolini;

Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA, INOLTRE

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Ferrari Emanuele

(Atto sottoscritto digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO

Bertolini Caterina

(Atto sottoscritto digitalmente)